

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MARZO 1981

Presidenza del Vice Presidente SANTALCO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (810-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	pag. 289, 291, 292
ANDERLINI (Sin. Ind.)	292
GRANZOTTO (PCI)	290, 292
PATRIARCA (DC), relatore alla Commissione	290
PISANU, sottosegretario di Stato per il tesoro	291

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (810-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 19 febbraio per acquisire il parere della 5^a Commissione sull'emendamento presentato dai senatori Granzotto e De Sabbata.

La 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione economica riesaminato il disegno di legge, pur riconfermando il precedente parere favorevole, fa presente l'opportunità di integrare la clausola di copertura anche con la previsione degli oneri relativi all'anno finanziario 1981, anno per il quale è stato preordinato uno specifico accantonamento sul fondo speciale di parte corrente. Pertanto il primo comma dell'articolo 16 dovrebbe risultare così riformulato:

” All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 10.800 milioni, si provvede quanto a lire 7.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1980 — all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 4.800 milioni l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » — e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981 ”.

Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma dell'articolo 15, trasmesso dalla Commissione di merito, si fa presente che il rappresentante del Tesoro ha dichiarato che la previsione di copertura attualmente preordinata nei fondi speciali è stata commisurata al testo votato dalla Camera dei deputati e non sarebbe quindi idonea a fronteggiare modifiche foriere di oneri aggiuntivi ».

P A T R I A R C A , *relatore alla Commissione*. Accogliendo il parere della 5^a Commissione, presento un emendamento al primo comma dell'articolo 16 nel senso sugge-

rito dalla Commissione stessa. Per quanto riguarda invece l'emendamento all'articolo 15, proposto dal senatore Granzotto, concordo con quanto ha ribadito il rappresentante del Governo anche in Senato presso la Commissione bilancio, per cui ritengo che la proposta non debba essere portata avanti per evitare che la Camera dei deputati confermi il suo precedente orientamento rinviando l'approvazione del disegno di legge.

G R A N Z O T T O . Non intendo sollevare alcuna questione circa la formulazione proposta dalla Commissione bilancio per quanto riguarda l'articolo 16. A questo punto però voglio rilevare che non risultano rinforzate dal parere emesso dalla 5^a Commissione tutte le argomentazioni a suo tempo addotte contro l'emendamento del Gruppo comunista tendente a reintrodurre all'articolo 15, nel primo comma, dopo le parole: « trattenuti » le altre: « o richiamati ».

L'argomentazione principale che qui era stata portata era quella di evitare un ritorno alla Camera dei deputati del disegno di legge.

P A T R I A R C A , *relatore alla Commissione*. Questa era una delle argomentazioni!

G R A N Z O T T O . Infatti ho detto: una delle argomentazioni.

Tra l'altro nella settimana passata vi era stata la deplorazione unanime della Commissione per l'assenza del rappresentante del Governo, che ci ha costretti a ritardare ulteriormente l'esame del disegno di legge. Allora, non si può addurre la motivazione dell'urgenza quando poi il tempo trascorre a causa di queste situazioni.

Quindi, riproponendo qui tutte le considerazioni relativamente al merito della questione, insistiamo sull'emendamento proposto onde evitare quello che riteniamo un atto grave anche sul piano della giustizia. E di fronte alla necessità che il disegno di legge, ove venga approvato il nostro emendamento, ritorni alla Camera, il nostro Gruppo richia-

ma l'attenzione dei colleghi sulla opportunità e sulla validità della nostra proposta.

P I S A N U, sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei preliminarmente chiedere scusa alla Commissione per l'assenza del Governo nella seduta di giovedì scorso. La censura è meritata e se ne prende atto. Il fatto è che l'impegno nei confronti di questa Commissione si era accavallato con quello presante della votazione della legge finanziaria alla Camera dei deputati e il sottosegretario Mannino, direttamente competente per la materia di cui al disegno di legge in esame, avrebbe voluto partecipare personalmente alla seduta di questa Commissione. Oggi lo sostituisce il sottoscritto perchè egli non è potuto venire. Riconosco, d'altra parte, l'urgenza del provvedimento.

Per quanto concerne l'emendamento del Gruppo comunista, debbo ribadire l'opinione precedentemente espressa e richiamata dal relatore. In particolare il Governo prega i proponenti di considerare la pericolosità del precedente che si verrebbe a costituire ove l'emendamento fosse approvato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun'altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli da 1 a 4 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato il limite di età previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o che lo raggiungeranno entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono essere trattenuti in ser-

vizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e semprechè non superino i settanta anni di età.

I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, iscritti alla Cassa di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorchè trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, non abbiano compiuto quindici anni di servizio utile per il diritto a pensione, possono avvalersi della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

I coadiutori, di cui al precedente comma, per i quali non siano state effettuate le contribuzioni possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari. Il contributo è determinato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

I senatori Granzotto e De Sabbata hanno presentato un emendamento tendente ad inserire al primo comma, dopo la parola: « trattenuti », le altre: « o richiamati ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

All'onere valutato in complessive lire 7.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede quanto a lire 4.800 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento integrato mediante parziale utilizzo della voce « Ripiano patrimoniale al 31 dicembre 1979

6ª COMMISSIONE

34° RESOCONTO STEN. (4 marzo 1981)

della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 10.800 milioni, si provvede quanto a lire 7.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 — all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 4.800 milioni l'accantonamento " Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri " — e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo comma dell'articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni accolte.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

G R A N Z O T T O . Eravamo profondamente convinti della giustezza della posizione assunta per quanto riguarda l'articolo 15.

Il Governo e la maggioranza non hanno ritenuto di poter accogliere il nostro emendamento, nonostante la precedente approvazione unanime di una soluzione analoga in prima lettura al Senato. Siamo del parere che, respingendo la nostra proposta, sia stata operata una discriminazione non giustificata a danno dei soggetti in questione. Ciononostante, la soluzione adottata non comporta per quanto ci riguarda un atteggiamento ostruzionistico nei confronti del disegno di legge stesso.

Noi riteniamo, sia pure con tutte le riserve già espresse, il provvedimento giusto, che giunge anzi in ritardo rispetto alle esigenze e alle domande provenienti dai soggetti interessati. Ed è proprio questo ritardo, rispetto all'inquadramento che i coadiutori hanno avuto nel 1975, che non si è voluto riconoscere come la causa di una situazione discriminante che oggi si crea a danno dei soggetti interessati, e che ha dato luogo alla nota questione.

Quindi, sia pure con le riserve espresse sulla complessiva collocazione che oggi ha la categoria degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari nel nostro ordinamento, il Gruppo comunista preannuncia il voto favorevole all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

A N D E R L I N I . Anch'io preannuncio voto favorevole, nonostante la non approvazione dell'emendamento al quale avevo dato la mia adesione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo nuovamente modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,10.